

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, Maria Angela Favazzo, Laura Campanini - Arpa Emilia-Romagna

PUBBLICATO IL CORRETTIVO AL D. LGS. 152/2006 SU VIA, VAS, IPPC E ARIA

Dlgs 29 giugno 2010, n. 128. Modifiche e integrazioni al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (SO n. 184 GU 11 agosto 2010 n. 186)

È stato recentemente pubblicato il nuovo correttivo al testo unico ambientale (v. box a pag. 19).

APPROVATO IL NUOVO DECRETO SULLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

Lo scorso 30 luglio il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato lo schema di decreto legislativo *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come espressamente evidenziato nella relazione accompagnatoria, con questo nuovo decreto si è cercato di razionalizzare le attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria creando una fonte normativa unica che si sostituisce alle disposizioni previgenti in materia, in particolare i decreti legislativi 351 del 1999, 183 del 2004 e 152 del 2007.

Il Decreto dovrebbe anche sanare la procedura d'infrazione n. 2008/2194 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite del PM10 in

diverse aree urbane del territorio italiano.

Le competenze in materia di pianificazione e di controlli sulla qualità dell'aria sono attribuite alle Regioni prevedendo la possibilità di delegarle alle Arpa.

Qualora le misure regionali non siano sufficienti per far rientrare i valori entro i limiti, perché influenzate da sorgenti di emissione al di fuori del territorio regionale, si dovranno adottare misure a carattere nazionale su proposta del ministero dell'Ambiente.

APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO DI ISPRA

Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 123 del 21 maggio 2010 (GU n. 179 del 3 agosto 2010)

Dopo un percorso di approvazione durato due anni (la sua previsione era infatti contenuta nella legge n. 133 del 6 agosto 2008) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che ha posto le condizioni per la fine alla gestione commissariale di Ispra.

Le funzioni di Ispra sono di fatto definite per *relationem* richiamando quelle già di specifica competenza di Apat, Icram e Infs.

A conferma di quest'impostazione è intervenuto anche il Dlgs n. 128 del 29 giugno 2010, cioè l'ultimo correttivo del testo unico ambientale, il quale si premura di chiarire che all'interno del Dlgs 152/2006 ogni richiamo alla soppressa Apat deve ora intendersi riferito

al nuovo Ispra.

Sul nuovo ente vige una stretta vigilanza dell'esecutivo, già l'articolo 1 del Dm 123/2010 dispone infatti che "ISPRA è sottoposta al controllo del Ministro che impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali".

La struttura di governance di Ispra è particolarmente articolata e prevede un presidente, un Consiglio di amministrazione di sei membri, un Consiglio scientifico e un direttore generale. Nella versione finale del Dm 123/2010 è rimasta pressoché invariata la disposizione più contestata dalle Agenzie regionali, cioè quella relativa alla costituzione di sedi operative decentrate di Ispra sul territorio nazionale, le quali potranno erogare "assistenza tecnica e consulenza strategica" alle pubbliche amministrazioni (vedi art. 1, comma 4). Tale norma era stata oggetto di rilievi anche da parte del Consiglio di Stato il quale, con un proprio parere del 15 febbraio 2010, aveva evidenziato la necessità di un maggiore ed esplicito raccordo delle sedi decentrate di Ispra con le Arpa al fine di evitare inutili sovrapposizioni funzionali.

ENERGIA ELETTRICA PRODotta DA BIOGAS: SEMPLIFICAZIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Delibera Regione Emilia-Romagna n. 1198 del 26 luglio 2010

La Regione Emilia-Romagna ha recentemente approvato questa delibera di Giunta con l'intento di uniformarsi agli obiettivi comunitari nel settore energetico e in particolare alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili.

Le misure di semplificazione regionale sono riferite agli impianti aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1 MWe, o di potenza termica nominale inferiore a 3 MWt. Il provvedimento abroga la precedente deliberazione 1255/2008.

MODIFICATA LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI DRAGAGGIO NEI SITI DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE

Decreto ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2010, (GU 12 agosto 2010, n. 187)

Il decreto, emanato in attuazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sostituisce la tabella A2 dell'allegato A del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, recante la disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

AL VIA IL NUOVO CATASTO IMMOBILIARE

Legge 30 luglio 2010 n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ord. n. 174)

L'articolo 19 della legge in oggetto introduce significative novità in materia di catasto immobiliare mirate a ottenere una mappatura completa degli immobili presenti sul territorio allo scopo di calcolare la base imponibile a essi relativa e identificare i soggetti passivi dell'imposta.

L'Agenzia del territorio ha adottato una circolare (circolare del 10 agosto 2010 n. 3) nella quale sono evidenziate ed esplicitate le principali innovazioni contenute in questa norma. In particolare è prevista un'anagrafe immobiliare integrata alla quale i Comuni potranno accedere in forma gratuita, secondo regole e modalità che saranno contenute in futuri decreti ministeriali.

Il legislatore ha, inoltre, fissato il termine (30 settembre 2010) per la conclusione dell'indagine, avviata dall'Agenzia del territorio nel 2007, avente a oggetto l'individuazione degli immobili non dichiarati in catasto. All'Agenzia del territorio sono attribuiti maggiori poteri ispettivi per le attività connesse all'accertamento catastale. Gli immobili non censiti, ma individuati attraverso la mappatura del territorio, dovranno essere denunciati e censiti dai proprietari. In caso contrario, procederà d'ufficio l'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di una rendita catastale dell'immobile che sarà una rendita "presunta".

La norma in esame introduce anche l'obbligo di inserimento, oltre che dei dati di identificazione catastale del bene, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione di loro conformità allo stato di fatto negli atti aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione di diritti reali di godimento o lo scioglimento di comunione di diritti reali, redatti con requisiti idonei per la trascrizione.

CONTRO LE ECOMAFIE UPG SOTTO COPERTURA

Legge 13 agosto 2010 n. 136. Piano straordinario contro le mafie (GU n. 196 del 23 agosto 2010)

In base a questa norma, in vigore dal 7 settembre 2010, non è punibile l'Upg appartenente a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che "al solo fine di acquisire elementi di prova" del traffico illecito di rifiuti previsto dal TUA, occulta gli oggetti di reato e ne ostacola l'individuazione. L'articolo 8 della legge inserisce infatti anche l'articolo 260 del Dlgs 152/2006 nell'elenco dei casi in cui è consentita l'attività sotto copertura a fini investigativi.

SUL DANNO AMBIENTALE COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (GU n. 148 del 7 luglio 2010)

Lo scorso 15 settembre è entrato in vigore il nuovo *Codice del processo amministrativo* che riunifica e aggiorna la disciplina normativa precedentemente contenuta in diversi provvedimenti risalenti nel tempo (Rd 642/1907, Rd 1054/1924, legge 1034/1971 e legge 205/2000). È interessante notare come la materia del danno ambientale, disciplinata da un punto di vista sostanziale, dalla parte VI del Dlgs 152/2006 sia fatta rientrare nella giurisdizione esclusiva del Tar e Consiglio di Stato.

Essendo la giurisdizione esclusiva quella nella quale il giudice amministrativo valuta sia gli interessi legittimi che i diritti soggettivi, il privato che intende richiedere alla pubblica amministrazione il risarcimento di un danno conseguente all'annullamento di un atto illegittimo non sarà più obbligato ad adire

in separata sede anche l'autorità giudiziaria ordinaria, cioè il giudice civile.

RUMORE E CONTRADDITTORIO: IL DECALOGO DEL TAR

**Tar Emilia-Romagna, Sez. II
Sentenza n. 6208 del 2 luglio 2010**

Diversi spunti di interesse in questa recente Sentenza del Tar dell'Emilia-Romagna che si pronuncia sul dibattuto tema della partecipazione del privato al procedimento nel caso di provvedimenti in materia di inquinamento acustico.

L'episodio contestato, molto frequente, è quello di un esercizio commerciale al quale l'amministrazione comunale, a seguito degli accertamenti fonometrici svolti da Arpa, ha ingiunto di presentare un piano per rientrare nei limiti di rumorosità ammessi dal Dpcm 14/11/97.

Il giudice nel caso in questione ha fissato una sorta di mini "decalogo" che rappresenta una mediazione tra l'esigenza di preservare l'attendibilità dei controlli con il rispetto dei canoni formali previsti dalla legge 241/90. Infatti secondo il Tar, premesso che la preventiva conoscenza da parte del soggetto controllato della data nel quale verranno effettuati gli accertamenti di Arpa può effettivamente pregiudicare la genuinità degli stessi, il Comune dovrà inviare all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento (comunque obbligatoria) subito dopo la conclusione degli accertamenti stessi allegando a essa i risultati dei rilievi.

In questo modo il gestore dell'impianto potrà formulare le proprie osservazioni e controdeduzioni, ma sarà consentito all'Agenzia di effettuare i primi controlli senza la partecipazione del diretto interessato.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO, POTERI DELLE REGIONI DI VIETARE COMBUSTIBILI

Consiglio di Stato, Sezione, Sent. n. 6522 dell'8 settembre 2010

Il Consiglio di Stato, con questa recente decisione, assegna alle Regioni un importante riconoscimento sul fronte del contrasto all'inquinamento atmosferico. La vicenda specifica riguardava una delibera della Giunta della Lombardia con la quale si vietava l'utilizzo nelle zone di risanamento dell'olio combustibile per riscaldamento civile a tenore di zolfo dello 0,3%. La delibera veniva impugnata da un'azienda che commercializza tale prodotto e in primo grado il Tar Lombardia annullava il provvedimento per violazione di disposizioni comunitarie, e in particolare della direttiva 98/34/CE.

Il giudice di secondo grado invece, pronunciandosi definitivamente sul caso, ha riconosciuto alle Regioni un generale potere di imporre limitazioni o divieti di fabbricazione o di commercio di prodotti con determinate caratteristiche, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di limitare l'inquinamento atmosferico. Tale potere, secondo il Consiglio di Stato, trova fondamento nel Dpcm 8 marzo 2002 (disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili) espressamente rimasto in vigore, ai sensi dell'art. 290 del Dlgs 152/2006, fino all'avvenuto adeguamento allo stesso testo unico ambientale delle autorizzazioni precedentemente rilasciate agli impianti termici civili.

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: PROROGA PER IL SISTRI

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 settembre 2010 (GU n. 230 del 1 ottobre 2010)

Il 1 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Ambiente del 28 settembre 2010 avente a oggetto una nuova proroga per il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. In particolare questo decreto, composto di un solo articolo, proroga il termine per la distribuzione dei dispositivi elettronici (chiavette USB) al 30 novembre 2010 e il termine per il completamento della fase sperimentale al 31 dicembre 2010.

Fino al 31 dicembre rimangono in vigore gli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del codice dell'ambiente in materia di registro di carico e scarico e di formulario dei rifiuti. Questo significa che gli operatori già in possesso dei dispositivi elettronici SISTRI dovranno utilizzarli, ma contemporaneamente dovranno continuare a rispettare anche le vecchie procedure.

Fino al 31 dicembre 2010, infatti, saranno sanzionate solo le violazioni alle disposizioni del codice e non le violazioni alle disposizioni contenute nella normativa SISTRI.

